

**Dott. Architetto Paolo DOTTI**

Piazza Borromini, 76 – 10132 Torino

Tel. e FAX: ++39 011.8190050

GSM ++39 347 8735489

e-mail: [elettro.dotti@libero.it](mailto:elettro.dotti@libero.it)

**Perito Esperto del Tribunale di Torino**

**Perito Esperto Camera di Commercio**

**Esperto Istituto Nazionale di Bioarchitettura**

**COMUNE DI VENTIMIGLIA  
PROVINCIA DI IMPERIA**

**REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE  
DEGLI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE  
SONORA E TELEVISIVA**

LEGGE-QUADRO N° 36/2001 (Art.8, comma 6)

LEGGE REGIONALE 18/99

D.G.R. 68/04

Torino, 27 settembre 2007.

Agg. 07aprile 2008

## SOMMARIO

ART. 1 - FINALITA'	pag.	3
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE	"	3
ART. 3 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE	"	4
ART. 4 - LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE	"	7
ART. 5 - OBIETTIVI DI QUALITA'	"	8
ART. 6 - ZONE INCOMPATIBILI CON L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI	"	9
ART. 7 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIO-TV	"	10
ART. 8 - CONDIVISIONE DEGLI IMPIANTI (CO-SITING)	"	10
ART. 9 - INDICAZIONI PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	"	11
ART. 10 - INDICAZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE	"	12
ART. 11 - IMPIANTI ESISTENTI	"	12
ART. 12 - CONTROLLI E RISANAMENTO	"	13
ART. 13 - IDENTIFICAZIONE DELL' IMPIANTO	"	14
ART. 14 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI	"	14
ART. 15 - RIMOZIONE IMPIANTI	"	15
ART. 16 - COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO	"	15
ART. 17 - ESECUTIVITA'	"	15
ART. 18 - SANZIONI	"	15
ALLEGATI	"	16

## **ART. 1 – FINALITA’**

Il Comune di Ventimiglia adotta il presente Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell’ articolo 8, comma 6, della Legge-quadro 36/01 e ss.mm e ii. *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici”*, delle Legge Regionale 18/99 e ss.mm e ii. *“Capo VI BIS – Tutela dallo inquinamento elettromagnetico”*, e della D.G.R. 68/04 e ss.mm e ii. *“Criteri tecnici e procedure per l’ approvazione del Piano Comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni”*.

## **ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE**

Fermo restando le autorizzazioni ministeriali, le norme nazionali e regionali che regolamentano il settore, scopo di questo Regolamento è disciplinare, su tutto il territorio comunale, la localizzazione, l’installazione e la modifica delle caratteristiche degli impianti fissi per radiodiffusione sonora e televisiva operanti con frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, nel rispetto della L.R. 18/99 e D.G.R. 68/04.

### **Sono esclusi dal presente regolamento:**

- a) Gli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori, che sono regolati dal D.P.R. del 5 agosto 1996, n° 1214 e dal D.L.gs 259/03.
- b) gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, convegni, concerti per i quali deve essere data comunicazione al Comune e all’ARPAL.
- c) gli impianti fissi con potenza in antenna minore od uguale a 7 watt

- d) gli impianti al servizio delle Forze armate e delle Forze di Polizia, i quali fatta salva la normativa nazionale e regionale vigente. Esse devono comunicare al Comune le caratteristiche tecniche dei nuovi impianti prima della loro attivazione.

### **ART. 3 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

#### **PRESENTAZIONE DOMANDE PER AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA**

**(D.Lgs. n° 259/2003 e ss.mm e ii.– ART. 87 e successivi allegati)**

a) Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica o soggetti da loro delegati presentano al Comune, e contestualmente all'A.R.P.A.L., domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.

Al momento della presentazione della domanda il Comune indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmetterlo all'ARPAL.

Le integrazioni all'istanza sono richieste entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del Comune.

b) Per tutti gli impianti sarà necessario allegare alla domanda la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria e di istruzione della pratica.

La domanda è formulata mediante:

- istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W (permesso di costruire),
- dichiarazione di inizio attività (DIA), per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W,

ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs 259/2003, secondo le modalità indicate agli allegati A-B-C-D.

Per impianti con potenza inferiore od uguale a W. 7, continua ad essere applicabile il dettato dell' art. 72 septies, comma 9-10 della L.R. 18/1999, che prevede una procedura maggiormente semplificativa rispetto alla normativa del Dlgs. 259/03: devono essere comunicati al Comune e alla A.R.P.A.L. almeno 30 giorni prima dell' installazione, i dati relativi all' impianto

Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

Il richiedente dovrà fornire copia della fideiussione bancaria o assicurativa, sottoscrivendo la convenzione di cui all' articolo 15 del presente regolamento.

c) Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite l'Albo Pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D. Lgs n. 259/2003.

L'ARPAL esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della Legge 22.02.2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e relativi provvedimenti di attuazione (D.P.C.M. 08-07-

2003), secondo le modalità di cui all'art. 87 del D. Lgs 259/2003, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

In caso di motivato dissenso del Comune o dell'ARPAL, è convocata dal Comune la Conferenza dei servizi, che si pronuncia entro giorni 30 dalla convocazione.

d) Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al paragrafo precedente non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico, sia in materia sanitaria che di tipo edilizio, fermo restando gli adempimenti richiesti in merito alla tutela dei beni storici, archeologici, architettonici, monumentali e paesistico-ambientali.

L'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

e) Le opere devono essere realizzate a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso.

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure indicate negli allegati A-B-C-D dell'art. 86 del D.lgs 259/03.

Il Comune, ricevuta comunicazione dai richiedenti, provvede a trasmettere all'ARPAL comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

#### **ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE**

Limiti di esposizione e i valori di attenzione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz , per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti all'art. 3 dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm e ii..

In particolare si dovranno rispettare i seguenti limiti di esposizione e valori di attenzione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003 :

**Tabella n. 1:** valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

<b>Limiti di esposizione</b>	<b>Intensità di campo elettrico E (V/m)</b>	<b>Intensità di campo magnetico H (A/m)</b>	<b>Densità di potenza D (W/m<sup>2</sup>)</b>
$0,1 < f \leq 3 \text{ MHz}$	60	0,2	-
$3 < f \leq 3000 \text{ MHz}$	20	0,05	1
$3 < f \leq 300 \text{ GHz}$	40	0,1	4

**Tabella n. 2:** valori di attenzione a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati a frequenze tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, cortili.

<b>Valori di attenzione</b>	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m <sup>2</sup> )
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

**N.B.** Il rispetto dei limiti indicati nelle precedenti tabelle dovrà sempre essere controllato dall' ARPAL o da altro Ente convenzionato con l'Amministrazione Comunale, ogni qualvolta che sarà fatta richiesta di installazione di un nuovo impianto di radiodiffusione sonora e televisiva.

#### **ART. 5 – OBIETTIVI DI QUALITA'**

Visti gli artt. 3 e 8 della Legge-quadro n° 36/01, l'art. 4 del D.P.C.M. 08 luglio 2003, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, è fatto obbligo rispettare i limiti di esposizione e valori di attenzione indicati al precedente art 4.

Ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i valori di emissione dei suddetti campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella seguente tabella 3 dell' allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003.e ss.mm.e ii. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

**Tabella n. 3:** valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

<b>Obiettivi di qualità</b>	<b>Intensità di campo elettrico E (V/m)</b>	<b>Intensità di campo magnetico H (A/m)</b>	<b>Densità di potenza D (W/m<sup>2</sup>)</b>
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

**N.B.** Il rispetto dei limiti indicati nelle precedenti tabelle dovrà sempre essere controllato dall' ARPAL o da altro Ente convenzionato con l'Amministrazione Comunale, ogni qualvolta che sarà fatta richiesta di installazione di un nuovo impianto di radiodiffusione sonora e televisiva.

## **ART. 6 - ZONE INCOMPATIBILI CON L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA**

### **A) SITI SENSIBILI**

La posa di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva è totalmente vietata in tutti i luoghi di attenzione (siti sensibili) e le rispettive zone di pertinenza.

Si intendono per aree sensibili tutti gli edifici dedicati alla popolazione infantile, all' istruzione, agli anziani, nonché quelli dedicati alla tutela della salute:

- aree attrezzate a parco gioco per l' infanzia
- asili nido – scuole materne
- scuole elementari e medie
- scuole superiori e università
- strutture per l' assistenza alla maternità, l' infanzia e l' età evolutiva

- strutture per l' assistenza agli anziani
- strutture per l' assistenza ai disabili
- ospedali e strutture adibite alla degenza e socio-sanitarie

N.B. L' A.R.P.A.L. dovrà provvedere ad indicare le distanze di sicurezza per il rispetto del limite di 6 V/m.

## B) BENI CULTURALI

Il posizionamento di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva su tutti i luoghi censiti quale bene culturale di cui all' art.2, comma 2 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n° 42 e ss. mm. ed ii.(codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dello art.10 della legge 06 luglio 2002, n° 137\_) è subordinato al parere della Soprintendenza per i beni artistici e storici della Liguria.

N.B. L' A.R.P.A.L. dovrà provvedere ad indicare le distanze di sicurezza per il rispetto del limite di 6 V/m.

## **ART. 7 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA,**

Data la delicatezza dell' argomento, ogni richiesta di installazione di impianto per la radiodiffusione sonora e televisiva dovrà essere concordata tra l' Amministrazione Comunale, l' A.R.P.A.L. ed il gestore, anche tramite la convocazione di una conferenza dei servizi.

## **ART. 8 - CONDIVISIONE DEGLI IMPIANTI (CO-SITING).**

Alla presentazione di richieste di installazioni di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva in prossimità di strutture radioelettriche esistenti, il Comune può invitare alla condivisione delle infrastrutture impiantistiche (strutture verticali portanti), tramite convenzione con i Gestori e/o i Concessionari, per

garantire una ordinata distribuzione degli impianti, limitare il proliferare delle antenne e salvaguardare anche altri aspetti prettamente paesaggistici.

La condivisione degli impianti è regolamentata all' art. 89 del D.lgs n° 259 del 01 -agosto 2003 e ss.mm. e ii..

**Il co-siting potrà essere effettuato soltanto al di fuori dei centri abitati, qualora non venga dimostrata l'effettiva impossibilità a procedere diversamente**

N.B. L' A.R.P.A.L. dovrà provvedere ad indicare le distanze di sicurezza per il rispetto del limite di 6 V/m.

## **ART. 9 - INDICAZIONI PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.**

Nelle aree non abitate o con bassa densità abitativa con permanenze inferiori alle quattro ore (D.P.C.M. del 08-07-2003 – Art.3, tabella 1 dell' allegato B), le distanze di sicurezza per il rispetto dei 20 V/m sono calcolate dall' ARPAL in base ai dati dell' impianto forniti dai gestori.

- **impatto sanitario**

Il rispetto del limite di 6 V/m (principio di cautela – D.P.C.M. del 08-07-2003 – Art.3, tabella 2 dell' allegato b) si applica ove esistano permanenze abitative e residenziali non inferiori alle quattro ore.

L' Amministrazione Comunale ritiene opportuna l' applicazione del limite di 6 V/m (principio di cautela) su tutto il territorio comunale, in previsione di future varianti di piano regolatore; infatti alcune parti del territorio potrebbero essere trasformate in residenziali.

- **impatto ambientale**

Le installazioni di impianti radio-televisivi devono comportare le minime interferenze con i connotati paesistici della località e rispettare le indicazioni progettuali riportate al punto successivo.

#### **ART. 10 - INDICAZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE**

Fatte salve le norme nazionali, regionali e locali in materia edilizia, per l'installazione degli impianti di cui al presente regolamento, su tutto il territorio comunale dovranno essere perseguite le seguenti soluzioni:

- 1) Per gli impianti fissi per radiodiffusione sonora e televisiva realizzati su piano campagna sono ammessi supporti sia a palo che a traliccio, purchè siano impiegate le migliori soluzioni tecniche disponibili ai fini del miglior inserimento paesaggistico. In caso di soluzioni a palo, gli stessi dovranno essere dipinti come da indicazioni dell'Ufficio Tecnico.
- 2) Con precedenza rispetto alle nuove realizzazioni occorrerà verificare la fattibilità con l'Ufficio Tecnico Comunale di alloggiare gli impianti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, torri faro, strutture tecniche esistenti, ecc) prevedendo a carico dei gestori le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione.
- 3) Ove richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali preferibilmente integrando sistemi di verde già presenti sul territorio; in caso di particolare necessità di mimetizzazione, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà prescrivere che le apparecchiature a terra vengano custodite in alloggiamenti opportunamente realizzati con elementi costruttivi e caratteristiche dei materiali congruenti alle caratteristiche del contesto urbano di valore ambientale e documentario.

- 4) Nel caso di installazione impianti fissi per radiodiffusione sonora e televisiva nelle zone condizionate o sulle coperture degli edifici di tutto il territorio comunale, i gestori dovranno proporre possibili mimetizzazioni. Gli impianti tecnici e le opere accessorie, dove possibile, dovranno essere preferibilmente alloggiati nei sottotetti od in vani tecnici esistenti; qualora ciò non fosse possibile l'alloggiamento delle apparecchiature dovrà essere contenuto in nuovi volumi, la cui dimensione non sia sproporzionata rispetto al volume dell'edificio stesso e costruiti con materiali che riprendano le caratteristiche architettoniche dell' edificio.
- 5) Nel caso di realizzazione di impianti fissi per radiodiffusione sonora e televisiva sulle coperture degli edifici, ai fini del rispetto della distanza di sicurezza verticale indicata sul rapporto dell' ARPA, si dovrà prendere come riferimento il volume dell'ultimo piano abitato.

#### **ART. 11 – IMPIANTI ESISTENTI**

Devono essere individuate le posizioni degli impianti esistenti, anche in riferimento agli allegati cartografici.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria su tali impianti, il gestore deve prevedere la messa a norma, nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dal presente Regolamento. Entro sei mesi i gestori devono munire gli impianti esistenti di targa di riconoscimento (così come previsto dall' art. 13 del regolamento), comunicandone l' avvenuta installazione all' Amministrazione Comunale.

#### **ART. 12 – CONTROLLI E RISANAMENTO**

Le funzioni di controllo e vigilanza dovranno garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (D.P.C.M. 08-07-03 e ss. mm. e ii.) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell' impianto dichiarati dal gestore.

Per quanto concerne il controllo ambientale del livello del campo elettromagnetico, l'Amministrazione Comunale può richiedere, esigere, o imporre a sua discrezione misurazioni che devono essere eseguite in contraddittorio con tecnici di fiducia dell'Amministrazione Comunale stessa. Nel caso in cui i controlli vengano richiesti da privati cittadini, l'Amministrazione Comunale richiederà il pagamento di un diritto di segreteria da parte del richiedente.

Con cadenza annuale, i gestori degli impianti presenti sul territorio comunale, dovranno provvedere a loro cura e spese, e di concerto con gli Uffici Comunali, a far effettuare da parte di ARPAL, o da altro tecnico individuato dall'Amministrazione, le misurazioni utili a stabilire l'effettiva incidenza di elettrosmog, in particolare in corrispondenza dei siti sensibili e a diverse altezze, fornendo i dati rilevati agli Uffici comunali.

Le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti saranno affidate agli organi competenti del servizio sanitario nazionale.

Le violazioni e gli inadempimenti al presente regolamento saranno sanzionati in base alle vigenti leggi e normative nazionali, regionali, provinciali e comunali.

I piani di risanamento, nel caso di superamento dei limiti di legge, devono essere effettuati dall' ARPAL.

### **ART. 13 - IDENTIFICAZIONE DELL' IMPIANTO**

Per ogni impianto di cui al presente regolamento dovrà essere installato un cartello in materiale resistente (placca di metallo, cm 20 x 30 minimo), ben visibile, con incisione recante i dati dell'impianto: gestore, responsabile della

conduzione dell'impianto, recapito, bande di frequenza di trasmissione, numero impianti radioelettrici, potenza per ogni singolo trasmettitore, potenza totale installata, potenza effettiva irradiata, altezza del centro d' antenna dal piano campagna o dall' edificio sottostante, estremi autorizzativi. Il cartello non dovrà essere apposto per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a sette watt, e nei casi in cui, in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, siano state previste ed attuate specifiche forme di mimetizzazione .

#### **ART. 14 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI**

Tutti gli impianti, per esigenze di servizio ed ottimizzazione dello stesso, potranno essere sottoposti a modifiche tecniche, previa autorizzazione ARPAL laddove prevista. Ogni modifica agli impianti di trasmissione od alle apparecchiature, dovrà seguire le procedure previste, come indicato nel Dlgs. 259/03 art.87 e ss. mm. e ii.

#### **ART. 15 - RIMOZIONE IMPIANTI**

Tutti i gestori , al momento della richiesta di installazione di un impianto, nonché in caso di pratiche di manutenzione straordinaria riguardanti impianti già installati, dovranno sottoscrivere un atto unilaterale che li obblighi, in caso di disattivazione e smantellamento dell' impianto, al ripristino dell' area utilizzata, di tutte le sue pertinenze e dello stato dei luoghi, il tutto entro il termine di tre mesi dalla rimozione dello impianto, il tutto garantito da apposita fideiussione il cui importo è stabilito dall' Amministrazione Comunale.

#### **ART. 16 – COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO**

Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà fornire apposita comunicazione che attesti il momento in cui l'impianto entra in servizio.

#### **ART. 17 – ESECUTIVITA'**

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia

#### **ART. 18 – SANZIONI**

Riferimenti normativi - L.Q. 36/2001 e ss. mm. e ii., Art. 15.

Torino, 27 settembre 2007. Agg. 07 aprile 2008

#### **IN ALLEGATO**

L.Q. 36/2001 e ss. mm. e ii., Art. 15.

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

## QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Descrizione	Sanzione minima	Sanzione massima
Per la riconfigurazione di un impianto esistente in difformità da quanto comunicato, se l'impianto ammesso alla procedura semplificata della comunicazione, sia stato riconfigurato con modalità tali da comportare invece l'assoggettamento ad autorizzazione, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato. La sanzione è reiterata ogni qualvolta decorso inutilmente il termine per l'ottemperanza in seguito alla diffida notificata con il primo	€. 25,00	€. 500,00
Per la realizzazione di un impianto con caratteristiche estetiche difformi da quelle in progetto fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato. La sanzione è reiterata ogni qualvolta decorso inutilmente il termine per l'ottemperanza in seguito alla diffida	€. 25,00	€. 500,00

notificata con il primo		
Per l'installazione di un impianto di telefonia mobile difforme da quanto comunicato o autorizzato. La sanzione è reiterata ogni qualvolta decorso inutilmente il termine per l'ottemperanza in seguito alla diffida notificata con il primo	€. 25,00	€. 500,00
Per la ritardata disattivazione di un impianto mobile. La sanzione è reiterata ogni qualvolta decorso inutilmente il termine per l'ottemperanza in seguito alla diffida notificata con il primo	€. 25,00	€. 500,00

**N.B.** La quantificazione delle sanzioni potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Comunale.